

DECRETO Fascicolo n. GU14/738150/2025

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA xxxxxxx - Fibracity - Power & Telco S.r.l.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatorie", di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante "Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", di seguito Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTO l'Accordo quadro vigente tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTO l'Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato Accordo Quadro 2023, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 11 "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)" in particolare l'articolo 7, comma 1, lett. b), ai sensi del quale "il Co.Re.Com. esercita le funzioni istruttorie, consultive, di gestione, di vigilanza e controllo di competenza dell'Autorità, ad esso delegate ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge 249/1997 e successive modificazioni e integrazioni, così come meglio specificate all'articolo 5 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 28 aprile 1999, n. 53";

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni, e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. e) sulla "definizione delle controversie", stipulata tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia in data 06/03/2023;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018, recante "Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l'esercizio delle funzioni delegate ai Corecom", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 358/22/CONS;

VISTA l'istanza dell'utente xxxxxxx , del 04/03/2025 acquisita con protocollo n. 0055632 del 04/03/2025

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell'istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione di parte istante. Parte istante, a seguito della risoluzione unilaterale anticipata del contratto comunicata dall'operatore in data 11/04/2023, lamenta la mancata corresponsione del rimborso della quota parte della fattura n. F-411^{*****} del 30/06/2022, integralmente saldata nella medesima data di emissione, di euro 311,40.- (periodo dal 29/07/2022 al 28/07/2023), per il servizio fibra non fruito fino al 28/07/2023. Nessun rimborso è stato eseguito dal gestore, nonostante sua specifica accettazione del 23/10/2023 e i numerosi solleciti inviati dall'istante tramite e-mail in data 07/12/2023, 24/04/2024 e 06/06/2024 e a mezzo PEC sempre in data 06/06/2024. Pertanto, l'istante chiede il rimborso di euro 93,00- (novantatré/00), come da accettazione ricevuta in data 23/10/2023 da parte dell'odierna convenuta, oltre agli interessi legali dall'11/04/2023 (+ euro 6,00.-) per un importo complessivo di euro 99,00.- (novantanove/00).

L'operatore convenuto non si è costituito in fase conciliativa né in fase di definizione della controversia.

Motivazioni della decisione. In via preliminare, l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità di cui all'art. 14 del Regolamento ed è, pertanto, proponibile e ammissibile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria e sulla base della documentazione prodotta la richiesta formulata dalla parte istante può trovare accoglimento per le ragioni di seguito riportate. Preliminarmente si evidenzia che l'odierna parte convenuta non si è costituita né in fase conciliativa né in fase di definizione. In data 03/06/2025, si è tenuta, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del Regolamento, l'udienza di discussione nell'ambito della quale l'operatore non è comparso e pertanto l'udienza si è conclusa con verbale di mancato accordo. L'articolo 17, allegato A, della Delibera n. 203/18/Cons stabilisce che: "Il fatto che una delle parti non si presenti o si astenga dal far valere in udienza le proprie ragioni non può essere interpretato come accettazione delle ragioni della controparte, né come rinuncia all'istanza. In tal caso la controversia è comunque definita alla luce di quanto risulta dalla documentazione acquisita agli atti e tenuto conto delle difese scritte svolte dalle parti". Ciò premesso per quanto attiene al merito delle doglianze avanzate dall'istante, dalla documentazione agli atti, risulta che l'istante ha sottoscritto con l'operatore convenuto il contratto avente ad oggetto l'attivazione del pacchetto "Fibra-City 1.000 Mega"; la durata contrattuale prevista era di 24 mesi, con un canone mensile di euro 25,95.- (venticinque/novantacinque) da corrispondersi annualmente in un'unica soluzione per un importo complessivo di euro 311,40.- (trecentoundici/quaranta) (cfr. scheda commerciale Fibra city 1000 Mega). Il contenzioso in esame verte sulla mancata corresponsione del rimborso parziale della fattura numero F-41156 di data 30/06/2022 di euro 311,40.- (trecentoundici/quaranta) (doc 1 GU14/738150/2025), importo corrisposto dall'istante in un'unica soluzione in data 30/06/2022 per i servizi relativi al periodo dal 29/07/2022 al 28/07/2023 (cfr. fattura d.d. 30/06/2022.) Tuttavia parte convenuta, in data 11/04/2023, comunicava all'istante la risoluzione unilaterale del contratto sottoscritto giusta clausola di risoluzione espressa delle Condizioni Generali di Contratto, in quanto non era più in grado di erogare il servizio sulla rete Open Fiber (doc. mail d.d. 11/04/2023). A fronte del pagamento integrale, eseguito in data 30/06/2022 dall'istante, della fattura n. F-411^{*****} di euro 311,40.- (trecentoundici/quaranta) (dal 29/07/2022 al 28/07/2023), l'operatore gli trasmetteva, in data 20/09/2023, il modulo di richiesta di rimborso per la quota parte del canone per il servizio di fibra non fruito, indicando nello stesso le modalità di calcolo degli importi da rimborsare. In data 24/09/2023, l'istante restituiva il modulo firmato digitalmente; nel predetto modulo richiedeva il rimborso delle somme indicando la seguente motivazione: "canone di navigazione non usufruito e/o cessazione del servizio a qualsiasi titolo intervenuta e/o impossibilità di utilizzo del servizio per un determinato periodo; fattura annuale euro 311,40- /365 giorni per 109 giorni non fruiti = euro 92,99 rimborso totale richiesto" (cfr. comunicazione convenuta d.d. 20/09/2023 e richiesta rimborso istante d.d. 24/09/2023). In data 23/10/2023, il gestore pur avendo comunicato, a mezzo e mail, la piena accettazione della richiesta di rimborso e, dallo stesso controfirmata, non ha mai ottemperato al suo impegno, nonostante i diversi solleciti dell'istante (cfr. accettazione rimborso d.d. 23/10/2023, solleciti istante d.d. 07/12/2023, 24/04/2024 e 06/06/2024 e a mezzo PEC in data 06/06/2024). Ciò premesso in fatto, si evidenzia in diritto che, seppur parte istante dalla documentazione agli atti su indicati ha dimostrato la legittimità della sua pretesa ai sensi dell'art. 2967 c.c, il gestore convenuto - a fronte dell'espressa conferma e accettazione, in data 23/10/2023 della richiesta di rimborso di euro 92,99, integrando gli estremi del riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.- non ha dato corso al rimborso né dimostrato che il debito non era, in tutto o in parte dovuto, dato che nessuna prova in tal senso è stata fornita nel corso del contenzioso (fase conciliativa e definitiva) con produzione di documentazione o comparsa all'udienza di discussione del 03/06/2025. Tutto ciò premesso e per le argomentazioni addotte in fatto e in diritto

DETERMINA

- Fibracity - Power & Telco S.r.l. , in accoglimento dell'istanza del 04/03/2025, è tenuta a , per le motivazioni di cui in premessa, : 1. regolarizzare la posizione amministrativa-contabile di parte istante mediante la corresponsione dell'importo di euro 92,99- (novantadue/novantanove), oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; 2. comunicare al Co.Re.Com FVG l'avvenuto adempimento della presente delibera entro 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Roberta Sartor